

ASPETTANDO LA CONSULTA

Tarzan perduto nella giungla elettorale

Diritto e politica Se si ritiene che la formula elettorale debba esser decisa dai cittadini, lo si faccia in modo diretto e chiaro, non per vie traverse come si sta provando attualmente

I RISCHI CHE SI CORRONO A GIOCARE CON LE LEGGI

Aspettando la Consulta
Il 15 gennaio si esamina
l'ammissibilità del
referendum per abolire
il metodo proporzionale

La richiesta
Proviene da otto regioni
a maggioranza leghista
L'obiettivo è far restare la
componente maggioritaria

di **Sabino Cassese**

Il prossimo 15 gennaio la Corte costituzionale esamina l'ammissibilità del referendum per l'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali per l'elezione nei due rami del Parlamento.

La richiesta referendaria proviene da otto regioni a maggioranza leghista ed è diretta a sopprimere, con un complicato ritaglio, dalle vigenti leggi elettorali tutte le espressioni che si riferiscono alla componente proporzionale, in modo da lasciare solo la parte maggioritaria.

I

l furbo architetto di questa proposta referendaria ha fatto come Tarzan, che, per muoversi velocemente nella giungla, andava con liane da un albero all'altro. Doveva però anche superare un ultimo ostacolo. Se passa un referendum, la normativa di risulta deve essere immediatamente applicabile, per non esser esposti alla eventualità di paralisi di funzionamento. Per

far funzionare una formula elettorale interamente uninominale, manca il ridisegno dei collegi in cui si vota. Ed allora il Tarzan autore della proposta, con un altro arduo passaggio, ha preso una legge di delega del 2019, che riguarda un'altra materia, la riduzione del numero dei parlamentari (che richiede anch'essa una rideterminazione dei collegi), l'ha inclusa nella richiesta di referendum abrogativo, proponendo la soppressione dei riferimenti alla riduzione del numero dei parlamentari e del termine per l'esercizio della delega, per usarla, invece, al diverso scopo di modificare la formula elettorale. Spetta ora alla Corte costituzionale, sulla base di due leggi, del 1953 e del 1970, giudicare se queste multiple richieste siano ammissibili, in base al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione e ai principi che la stessa Corte ha fissato nella sua giurisprudenza. La Corte non deve sindacare eventuali vizi di costituzionalità del quesito e della legge di risulta. Deve — come essa stessa ha stabilito — fare una «valutazione liminare», verificare che non ci sia una «diretta e immediata vulnerazione dell'assetto organizzativo a livello costituzionale».

Si presentano, in questo caso, due problemi parzialmente nuovi: si può prendere una legge diretta a uno scopo (la riduzione dei parlamentari), per adoperarla come strumento per un altro scopo (la trasformazione del sistema elettorale)? Si può sopprimere il «*dies a quo*» del tempo di una delega, in modo da farla scattare in un momento diverso da quello fissato dal Parlamento?

Ora, la Costituzione, per separa-

re potere legislativo da potere esecutivo, ha stabilito che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». La proposta referendaria porta fuori del suo oggetto la delega, ridirigendola ad altro scopo, e, togliendo il termine iniziale alla delega, consente al governo di esercitarla in un astratto periodo di sessanta giorni, che non si sa da quando decorrano, mentre per la Costituzione «soltanto per tempo limitato» vuol dire che il Parlamento fissa giorno di inizio e giorno di fine. La legge di delega al governo per ridisegnare i collegi elettorali a seguito della riduzione del numero dei parlamentari finirebbe per essere utilizzata a due scopi diversi, la riduzione dei parlamentari e la modificazione della formula elettorale. Le leggi non sono «*bon à tout faire*», alle quali si può far dire quel che si vuole: bisogna rispettare la volontà del Parlamento, specialmente se si è sul crinale di un principio fondamentale, che riguarda l'assetto organizzativo costituzionale, quello della riserva di funzione legislativa al Parlamento.

Potrebbe obiettarsi che la violazione della Costituzione si produ-



ce soltanto con l'approvazione del referendum, che la Corte costituzionale non può anticipare in sede di giudizio sulla ammissibilità del referendum un giudizio di legittimità costituzionale e che potrebbe sollevare essa stessa, una volta approvato il referendum, il problema della incostituzionalità della legge di risulta. Ma intanto la Corte stessa, ammettendo l'ardita invenzione, avrebbe aperto la porta ad essa, e quindi a una violazione costituzionale che costituisce «vulnerezza dell'assetto organizzativo costituzionale».

Gli stessi promotori sanno che la singolare escogitazione è debole. Infatti, cinque delle otto regioni hanno sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla stessa Corte costituzionale per aver omesso il Parlamento di adottare una legge che, in caso di referendum abrogativo su una norma elettorale, preveda la sospensione degli effetti del referendum fino all'approvazione di una legge che renda applicabile la norma risultante dal referendum. Insomma, alle furbizie ci deve essere un limite. Non si può prendere una legge di delega e farle dire quello che non dice, né darle un tempo a piacimento. A giocare con le leggi, specialmente se riguardano il Parlamento, ci si può far male. Se si pensa che la formula elettorale debba esser decisa dall'elettorato (una conclusione che molti ritengono non saggia, per la complicatezza della materia), lo si faccia in modo diretto e chiaro, non per vie traverse.